



Adattamento

Autore : Edizioni Simone

Data: 11/10/2015

Adattamento

Adattamento ai trattati internazionali (*d. int.*)

Trattati e convenzioni internazionali necessitano, per entrare in vigore nell'ambito di un singolo Stato, di una *norma interna* [vedi *Ordine di esecuzione*] che li renda operanti nell'ambito dell'ordinamento statale o che, nel caso di principi e norme programmatiche, li *espliciti* ricorrendo ad attività legislativa di dettaglio.

Fanno eccezione i trattati *self-executing* [vedi] che si applicano direttamente nel diritto interno.

Adattamento al diritto dell'Unione europea (*d. cost.*) (*d. UE.*)

Il fondamento di tale istituto si riscontra nell'art. 11 Cost. per cui «*l'Italia ... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni ...*», sempre che vengano rispettati i *diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento*.

Oggi l'adattamento al *diritto derivato* dall'Unione discende dal *principio di leale collaborazione* (art. 4 TUE) ed è stato istituito in Italia un apposito *Comitato interministeriale* (il CIAE) per *coordinare* la corretta applicazione del diritto europeo.

Adattamento al diritto internazionale generale (*d. cost.*)

L'art. 10 Cost. recita: «*l'ordinamento giuridico italiano si conforma (si adatta) alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute*».



Anche se non è agevole stabilire quali norme il costituente abbia voluto ricondurre a tale categoria, non c'è dubbio che in esse rientrano le *consuetudini internazionali*, oltre ai principi supremi dell'ordinamento internazionale.

L'obbligo di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale vige per tutti gli organi dello Stato:

- *per il Parlamento*, che non potrà approvare leggi contrarie alle norme internazionali e dovrà emendare o abrogare quelle eventualmente contrastanti;
- *per la pubblica amministrazione*, in particolare per il Governo nell'adozione di decreti legge e decreti legislativi;
- *per la magistratura*, che dovrà applicare la disciplina internazionale e assicurarne il rispetto.

Adattamento delle norme straniere richiamate (*d. int. priv.*)

È una delicata *operazione interpretativa e di coordinamento* cui si viene chiamati allorché la norma di diritto internazionale privato, per un difetto tecnico di formulazione della disposizione ovvero per una scelta esplicita e consapevole del legislatore, finisce per richiamare, in relazione alla medesima fattispecie concreta, norme giuridiche appartenenti a sistemi normativi diversi.

In tal caso sorge il problema di *amalgamare* tra loro discipline eterogenee se non addirittura contrapposte, allo scopo di individuare una regolamentazione armonica sufficientemente adatta al caso concreto.